

## QUADRO GIURIDICO NAZIONALE

Nel corso del novecento, molto lentamente e con pratiche principalmente legate all'istituzionalizzazione di orfani e bambini abbandonati, si è sviluppato il processo che ha portato all'introduzione in Italia della legge del 4 Maggio del 1983 (n. 184) recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, che sancisce il diritto dei bambini e dei ragazzi a crescere in famiglia.

Tale normativa nel 2001, con la riforma introdotta dalla legge n. 149, ha assunto la denominazione: “Diritto del minore ad avere una famiglia”. La legge precisa che qualora la famiglia, nonostante gli interventi a suo sostegno, non fosse in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si interviene, a seconda dei casi, con l'affidamento familiare dello stesso, o con il suo inserimento in una comunità di tipo familiare, o con la sua adozione da parte di altra famiglia idonea (quest'ultima opzione solo nel caso di abbandono morale e materiale non dovuto a causa di forza maggiore transitoria).

Grazie alla prescrizione nell'art. 2 comma 4 della legge sopracitata, di superare il ricovero in istituto, si è giunti, tra il 2006 e il 2009, alla definitiva chiusura delle grandi strutture residenziali ancora attive e al ricorso a piccole strutture, più adeguate ai bisogni dei minorenni.

Nel 2012 la Conferenza Unificata Stato - Regioni e Province autonome - Autonomie locali, ha approvato le “Linee di indirizzo per l'affidamento familiare”, redatte nel biennio precedente da un tavolo inter-istituzionale presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Elaborato a partire dalle buone prassi di alcuni territori, tale lavoro rappresenta ad oggi, insieme al *Sussidiario per gli operatori e le famiglie* (pubblicato dal Ministero nel 2014), un vero modello sul quale omogenizzare e qualificare il lavoro degli operatori.